iscrivere le segnalazioni dell'Esposito nell'apposito registro ed avviare e concludere le relative indagini entro sessanta giorni dalla data di iscrizione di tali atti, in virtù dell'obbligo in capo al Procuratore Federale previsto dall'art. 32 quinques, comma 1; ragionando "a contrario" sarebbe sufficiente pubblicare un comunicato stampa ovvero una notizia anche solo marginalmente attinente ad una vicenda già in possesso dell'organo inquirente ed inizialmente ritenuta non rilevante per consentire un'apertura di un'indagine non debitamente avviata per tempo.

Tale interpretazione, tuttavia, si ritiene lesiva dei principi di garanzia e celerità sui quali è improntato l'Ordinamento sportivo e, inoltre, potrebbe dare adito a soggettive valutazioni dell'organo inquirente in ordine al *an* al *quando* ed al *quomodo* avviare l'attività investigativa. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara irricevibile il deferimento proposto.

(257) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SS LAZIO Spa - (nota n. 13754/995 pf16-17 GM/GP/ma del 12.06.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 995 pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot.13754/995pf16-17/GM/GP/ma del 12 giugno 2017 la Società SS Lazio Spa a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 e art. 12, comma 5 del CGS per le condotte antiregolamentari ascritte al proprio tesserato, Sig. Tounkara.

Nell'atto di deferimento il Procuratore Federale evidenziava che, al termine della partita Lazio- Chievo, il Sig. Tounkara Mamadou, giocatore tesserato per la Società deferita, veniva alle mani con un tifoso che aveva insultato a fine gara il giocatore Biglia, anch'egli tesserato per la Società SS Lazio Spa.

Il Tounkara si trovava in Tribuna Monte Mario in quanto non convocato.

L'episodio è stato ricostruito dalla questura di Roma che, a seguito di specifica richiesta istruttoria, evidenziava che in data 2 febbraio 2017 aveva emesso un provvedimento di Daspo nei confronti del calciatore Tounkara Massimo con il quale gli veniva vietato l'accesso ai luoghi in cui fosse in corso una manifestazione sportiva per anni uno.

In relazione a tali fatti il Tounkara ha chiesto l'applicazione di sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia sportiva.

Le memorie difensive

È pervenuta memoria difensiva della SS Lazio Spa con il patrocinio dell'Avv. Gian Michele Gentile con la quale si è richiesta l'assoluzione dall'addebito contestato, ritenendo che l'operato del Tounkara non possa essere ricondotto all'espletamento dell'attività sportiva per la quale lo stesso era tesserato, rientrando, pertanto, in un comportamento riconducibile alla propria sfera privata, escludendo, pertanto, la responsabilità oggettiva della Società.

II dibattimento

All'odierna udienza, il rappresentante della Procura Federale, dopo aver insistito nell'accoglimento del deferimento, ha chiesto l'applicazione dell'ammenda pari ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Nel corso del dibattimento lo stesso rappresentante ha precisato che il calciatore non era stato convocato per la partita in questione, rimettendo ogni valutazione in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, della responsabilità oggettiva della Società deferita.

La difesa della SS Lazio Spa ha insistito per l'accoglimento delle proprie tesi difensive.

I motivi della decisione

Alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene che il deferimento non debba essere accolto aderendo a quanto argomentato dalla difesa della Società deferita.

La Società non può essere chiamata a rispondere sempre e comunque dei comportamenti tenuti dai propri tesserati anche nell'ambito della propria vita privata e, soprattutto, per comportamenti posti in essere al di fuori dei rapporti riferibili all'attività sportiva.

Non vi è dubbio che, utilizzando i canoni civilistici, per delimitare gli ambiti della responsabilità oggettiva occorre far riferimento al rapporto di occasionalità necessaria fra l'attività illecita posta in essere dal calciatore e la relazione fra Società e tesserato.

L'attività censurata e l'evento dannoso devono essere riferibili a condotte svolte nell'interesse della Società di appartenenza o comunque nel contesto di attività poste in essere nell'ambito del rapporto del tesserato con la Società.

Evidentemente non possono essere addebitate alla Società condotte poste in essere da un suo tesserato come privato cittadino, slegate dal rapporto dello stesso con la Società di appartenenza o comunque con il suo ruolo di tesserato.

Emerge per tabulas che il Tounkara non fosse neanche stato convocato per la partita in questione e, pertanto, nel momento in cui ha posto in essere la condotta censurata non ha agito in alcun modo in qualità di tesserato della Società deferita, bensì a mero titolo personale, né la condotta è stata posta in essere nell'interesse della Società di appartenenza.

Se, pertanto, può ritenersi sussistente un generale dovere di comportarsi secondo i principi ispiratori del codice di giustizia sportiva anche nella vita quotidiana, il collegio ritiene che, ai fini della sussistenza della responsabilità oggettiva della Società che, è bene ricordarlo, è istituto giuridico di carattere eccezionale, l'attività illecita posta in essere deve essere comunque riconducibile all'espletamento di attività sportiva, la qual cosa non sembra essersi verificata nel caso di specie.

Ragionando *a contrario*, si giungerebbe alla paradossale conclusione che ogni comportamento posto in essere dal tesserato, anche in ragione della particolare notorietà di cui lo stesso può godere, sarebbe sempre potenzialmente riferibile alla Società di appartenenza creando un vincolo che, tuttavia, va ben oltre l'ordinario ambito di applicazione della responsabilità oggettiva.

Anche con riferimento alla presunta violazione di cui all'art. 12, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva, dagli atti non emerge la prova che il litigio in questione, peraltro di breve durata e avvenuto a fine partita, abbia contribuito a determinare fatti di violenza all'interno dello stadio; né può ipotizzarsi che, all'interno dello stadio, qualunque alterco o isolato

episodio fra tifosi possa condurre alla conseguente responsabilità della Società ex art. 12, comma 5 CGS, anche laddove non possa contribuire a determinare fatti di violenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta il deferimento.

(265) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AD VALDINIEVOLE MONTECATINI - (nota n. 14009/565 pf16-17 GP/blp del 16.06.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 565 pf16-17 avente a oggetto: "Episodio di discriminazione etnica, presuntivamente ascrivibile a sostenitori della squadra del Valdinievole Montecatini, posto in essere in occasione della gara del campionato di Serie D Valdinievole Montecatini-Viareggio del 18/12/2016".

Considerato che l'indagine ha consentito di accertare l'effettiva esistenza della scritta in oggetto, seppur parzialmente cancellata, sulle gradinate, settore tifosi locali, potendosi collocarne la realizzazione nei mesi precedenti, essendo stata acquisita in atti fotografia della scritta e della coeva presenza di tifosi in abbigliamento estivo.

Considerato, ancora, che la Procura della Repubblica di Pistoia ha trasmesso alla Procura Federale gli atti della indagine avente a oggetto gli autori della scritta, con particolare riferimento alla nota Digos della Questura di Pistoia – comunicazione di notizia di reato a carico di Pierluigi Croci, nato a Firenze il 21/11/1975, residente a Montecatini Terme, Via Manini n. 38, per il reato ex art. 2 del D.L. n. 122/1993, il quale, a seguito, di specifica attività investigativa svolta per identificare gli autori della scritta, è stato individuato quale persona indiziata di essere stato l'autore del fatto.

Osservato, dunque, che la scritta in parola è riferibile a sostenitori della Valdinievole Montecatini sia per la sua collocazione materiale (settore che ospita i predetti tifosi) sia per l'esistenza di precedenti analoghi, nonché per la personalità del capo degli ultras del Montecatini, così come emerge dalla già citata indagine ad opera della Digos.

Ritenuto che i fatti così come accertati integrano a carico della Società Valdinievole Montecatini la violazione delle norme contestate in deferimento.

Rilevato che la comunicazione di conclusione indagini è stata ritualmente notificata e che la Società ha fatto pervenire una memoria difensiva in data 12 giugno 2017 che, ad avviso della Procura Federale, non introduce alcun elemento in fatto e in diritto idoneo a modificare e/o attenuare la contestazione disciplinare già formulata in sede di CCI.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale e letto l'art. 32 ter CGS, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- la Società AD Valdinievole Montecatini,

per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 3 del CGS e 11, commi 1 e 3 del CGS, per la realizzazione da parte dei propri sostenitori, sulle gradinate all'interno dell'impianto sportivo "Mariotti" di Montecatini Terme, di una scritta "Viareggino Anna Frank", inequivocabilmente espressione di discriminazione.

II Patteggiamento

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola *Presidente*; dall'Avv. Paolo Clarizia, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Sergio Quirino Valente *Componenti*; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia *Rappresentante AIA*; e del Signor Claudio Cresta *Segretario* con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Nicola Terra si è riunito il 28.7.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(256) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO VALLEFUOCO (all'epoca dei fatti Segretario Generale della Società SSC Napoli Spa), ANDREA CHIAVELLI (all'epoca dei fatti Consigliere Delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società SSC Napoli Spa), ALBERTO BIGON (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SSC Napoli Spa), ALFONSO DE NICOLA, RAFFAELE CANONICO (all'epoca dei fatti soggetti che svolgevano attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 CGS, all'interno della Società SSC Napoli Spa), Società SSC NAPOLI Spa - (nota n. 13475/597 pf16-17 GM/GP/ma del 12.06.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 597 pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot.13475/597pf16-17/GM/GP/ma del 12 giugno 2017:

- il Sig. Alberto Vallefuoco, all'epoca dei fatti Segretario Generale della SSC Napoli Spa;
- il Sig. Andrea Chiavelli, all'epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della SSC Napoli Spa;
- il Sig. Alberto Bigon, all'epoca dei fatti direttore sportivo della SSC Napoli Spa;
- il Dott. Alfonso De Nicola, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno della SSC Napoli Spa quale responsabile del settore sanitario della stessa Società;
- il Dott. Raffaele Canonico, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno della SSC Napoli Spa quale medico della stessa Società;
- la Società SSC Napoli Spa;

per rispondere:

- 1. il Sig. Alberto Vallefuoco, all'epoca dei fatti segretario generale della SSC Napoli Spa:
- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver predisposto, sottoscritto ed inviato alla F.M.S.I. l'esposto datato 20.2.2014 nel quale

(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ SS LAZIO SPA – (nota n. 4042/289 pf17-18 GP/GM/sds del 14.11.2017).

II deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 289 – 17/18, effettuate le attività di indagine di propria competenza, deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, con nota prot. 4042/289 del 14.11.2017, la Società SS Lazio Spa per rispondere della violazione dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 4, comma 3 del CGS perché in occasione della gara Lazio-Cagliari del 22.10.2017, valevole per il Campionato di Serie A della S.S. 2017/2018, alcuni tifosi della predetta Società, in relazione ai quali sono in corso indagini dell'autorità giudiziaria ordinaria, hanno introdotto ed affisso all'interno della Curva Sud della Stadio Olimpico di Roma diversi adesivi, riportanti l'effige della nota bambina ebrea Anna Frank, indossante una maglietta dell'AS Roma Spa, dal chiaro intento antisemita, costituente comportamento discriminatorio. La loro affissione nei luoghi appena specificati è stata qualificata dagli Organi di Pubblica Sicurezza come un episodio dal "valore simbolico e chiaramente antisemita del predetti adesivi, offensivi per il tenore e l'incitazione all'odio razziale, richiamando l'attenzione dei media suscitando vive proteste della comunità ebraica" (comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. della Digos della Questura di Roma del 24.10.2017.

Le memorie difensive

La Società SS Lazio Spa non presentava alcuna memoria difensiva.

II dibattimento

All'odierna udienza, la Procura Federale, dopo aver insistito nell'accoglimento del deferimento, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- 2 (due) giornate a porte chiuse dell'impianto sportivo Stadio Olimpico oltre all'ammenda di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) nel confronti della SS Lazio Spa.

La difesa della SS Lazio Spa, in persona dell'Avv. Gian Michele Gentile, nel riportarsi a quanto già argomentato nella difesa presentata a seguito della comunicazione di conclusione indagini, ha chiesto il proscioglimento della Società sostenendo in sintesi:

- che la Società aveva attivato tutte le attività di controllo di propria competenza;
- che il fatto contestato ha riguardato pochissime persone a fronte di un elevato numero di occupanti il settore Curva Nord;
- che per le ridottissime dimensioni degli adesivi introdotti nello stadio, gli stessi erano facilmente occultabili e non visibili agli occhi degli steward addetti ai controlli che, peraltro non avrebbero neanche potuto effettuare perquisizioni;
- che tali adesivi sono stati rinvenuti solo il giorno successivo e, pertanto, alcuna visibilità hanno avuto nel corso della partita;
- ha sostenuto, inoltre, l'applicabilità delle esimenti previste dall'art. 13 del CGS.

l motivi della decisione

Alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene fondato il deferimento nei termini che seguono.

Non vi è dubbio, infatti, che la gravità dei fatti esposti sia tale dal dover essere aggetto di forte e decisa censura da parte di questo Collegio.

L'introduzione nello stadio e, in particolare nel settore notoriamente cuore del tifo della AS Roma, del materiale raffigurante, fra l'altro, una figura simbolo dell'olocausto degli Ebrei con indosso una maglietta giallorossa, per il contesto nel quale sono stati diffusi, per la prevedibile e giustificata eco che tale azione ha avuto, rappresenta un gesto altamente lesivo dei principi e dei valori cui deve necessariamente tendere l'Ordinamento sportivo.

Dagli atti prodotti in giudizio, in particolare dall'informativa di reato allegata al deferimento, emerge chiaramente la presenza di diversi adesivi volti a schemire la tifoseria avversaria, in ragione di un assurdo e oltremodo oltraggioso riferimento alla religione ebraica.

Tali comportamenti, pertanto, evidentemente provocatori ed ictu oculi idonei a provocare sentimenti di sdegno e vergogna nell'opinione pubblica appaiono chiaramente in contrasto anche con i fondamentali principi sanciti dall'art. 2 dello Statuto della FIGC.

Le successive indagini hanno portato ad appurare, secondo quanto prospettato dalla difesa della SS Lazio, che tale attività sarebbe stata posta in essere da 13 tifosi del sodalizio biancazzurro che sono stati oggetto di DASPO (in realtà dalla lettura dei siti internet emergerebbe che i responsabili sono 20), numero esiguo di soggetti in relazione al numero di persone presenti sia all'interno dello stadio, sia all'interno del settore ove si sono verificati i fatti oggetto di deferimento.

Orbene il Collegio ritiene, tuttavia, che ai fini della valutazione della violazione della disposizione di cui all'art. 11, comma 3 del CGS da parte della Società, debba valutarsi in concreto se la Società stessa abbia adottato tutti i mezzi idonei per cercare di evitare l'illecito.

Infatti, come è noto, l'Ordinamento Federale prevede, all'art. 4, comma 3 del CGS FIGC, la responsabilità oggettiva per le Società, per l'operato dei propri sostenitori all'interno del campo di gioco.

A tale generica disposizione si affianca quella di cui all'art. 11, comma 3 del CGS che afferma la responsabilità della Società per l'introduzione di disegni, emblemi e altro recanti espressioni discriminazione.

Orbene, a meno che non si ritenga che la disposizione in questione sia un mero pleonasmo rispetto a quanto già previsto dall'art. 4, comma 3 del CGS FIGC, questo Tribunale sostiene che, nel caso di specie, ricorra, nei confronti delle Società, un'ipotesi di cd. "responsabilità aggravata" sulla falsa riga di quanto previsto per alcune ipotesi tipizzate di responsabilità previste nel codice civile. Com'è noto tale profilo di responsabilità presuppone una presunzione di colpevolezza che ammette, tuttavia, la prova liberatoria qualora si dimostri che il responsabile abbia posto in essere le misure idonee ad evitare il danno; a conforto di tale tesi soccorre l'art. 13 del CGS che ammette espressamente la cd "prova liberatoria" in presenza di almeno tre circostanze ivi indicate. Se è vero che l'art. 13 CGS fa riferimento, ai fini dell'esclusione della responsabilità, esclusivamente alle condotte tenute dai sostenitori delle Società poste in essere in violazione dell'art. 12 CGS (repressione di fatti violenti), il chiaro riferimento ad ipotesi espressamente previste nell'art. 11 CGS - vedasi l'art. 13 comma 1, lett. b) e c) CGS - fa propendere per l'applicazione delle esimenti anche agli illeciti di cui all'art. 11 CGS.

Sotto altro profilo è evidente che le violazioni previste agli artt. 11 CGS e seguenti sono strettamente correlate al positivo obbligo in capo alla Società di adottare tutte le misure idonee per la tutela dell'ordine pubblico, previste dall'art. 62 delle NOIF FIGC, e pertanto, sono

riconnesse ad uno specifico obbligo di controllo, la cui correlata sanzione è consequenziale ad una sua specifica violazione, piuttosto che ad una generica responsabilità oggettiva (per la differenza fra responsabilità aggravata – alla quale corrispondono specifici obblighi di responsabilità di vigilanza, controllo e diligenza – e responsabilità oggettiva, vedasi Cass., sez. III, 20 febbraio 2005, n. 3651).

Nel caso di specie, anche sulla scorta della apprezzabili argomentazioni fornite dalla difesa della SS Lazio, il Collegio ritiene non sussistano i presupposti per ritenere la stessa responsabile della violazione di cui all'art. 11, comma 3, CGS giacché è stato dimostrato che la Società ha posto in essere tutte le misure idonee e previste dalle normative vigenti per garantire efficaci misure di controllo. Vero è, inoltre, che gli adesivi introdotti all'interno dello stadio erano di dimensioni talmente ridotte che, anche usando una particolare diligenza, sarebbero facilmente sfuggite ai controlli degli addetti di sicurezza che, come è stato correttamente osservato, non possono neanche effettuare perquisizioni corporali nei confronti degli spettatori.

In altri termini si ritiene che la Società, come evidenziato dalla difesa, abbia fattivamente posto in essere le condotte di cui all'art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, in relazione alla gara in questione e che l'introduzione degli *stickers* di ridotte dimensioni, ad opera fra l'altro di un esiguo – rispetto al numero complessivo di spettatori – gruppo di sostenitori, non potesse essere impedito.

I fattori sopra elencati, tuttavia non possona escludere la responsabilità oggettiva della Società deferita che, ai sensì dell'art. 4, comma 3 risponde, per l'appunto oggettivamente, dell'operato dei propri sostenitori, all'interno del campo di gioco, contrario, ovviamente, ai principi sopra Indicati.

La responsabilità oggettiva sopra cennata fa da logico corollario, quale norma di chiusura, al principio secondo il quale, nell'ambito dell'Ordinamento sportivo, le Società, anche in funzione del ruolo propulsivo educativo alle stesse riservato dall'Ordinamento Federale, concorrono, in quanto associate alla FIGC, a realizzare il fine espressamente indicato all'art. 2, comma 5 dello Statuto FIGC secondo il quale "La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza".

Responsabilità che sussiste, secondo i parametri tipici della "responsabilità per fatto altrui", ogni qualvolta venga accertato il nesso causale fra la condotta contestata e l'evento cagionato posto in essere da altri soggetti — i sostenitori — nei confronti dei quali le Società si accollano il rischio in ragione dell'attività esercitata, senza possibilità di invocare l'assenza di dolo o colpa. Individuata, pertanto, la norma violata, ritiene il Collegio che la sanzione da affliggere non debba essere vincolata ai rigidi parametri di cui all'art. 11 del CGS, ma può essere parametrata agli ordinari canoni previsti dall'Ordinamento Federale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene non sussistano i presupposti per infliggere la sanzione della disputa di due giornate a porte chiuse in quanto, in tal modo, verrebbe penalizzata la quasi totalità della tifoseria laziale per il becero comportamento di soli venti persone, subendo un danno economico derivante dalla mancata possibilità di assistere alle gare della propria squadra del cuore, soprattutto per coloro che sono in possesso di abbonamento.

Tale sanzione risulta essere estremamente penalizzante per la parte di tifoseria sana che, di fatto, sarebbe ostaggio del comportamenti inqualificabili tenuti da pochissimi pseudo tifosi e potrebbe portare al compimento di ulteriori atti emulativi sempre da parte di pochi sprovveduti che potrebbero provare ulteriare saddisfazione nel constatare quanto il loro comportamento sia in grado di condizionare un'intera tifoseria.

Pertanto II Collegio ritiene congrua l'irrogazione della sanzione dell'ammenda pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

II dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, dispone nei confronti della SS Lazio Spa la sanzione dell'ammenda pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/TFN - Sezione Disciplinare [2017/2018]

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dall'Avv. Paolo Clarizia, dal Dott. Pierpaolo Grasso Componenti; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; e della segreteria, si è riunito il 19.1.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

(101) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ SS LAZIO SPA -(nota n. 4042/289 pf17-18 GP/GM/sds del 14.11.2017).

II deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 289 – 17/18, effettuate le attività di indagine di propria competenza, deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, con nota prot. 4042/289 del 14.11.2017, la Società SS Lazio Spa per rispondere della violazione dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 4, comma 3 del CGS perché in occasione della gara Lazio-Cagliari del 22.10.2017, valevole per il Campionato di Serie A della S.S. 2017/2018, alcuni tifosi della predetta Società, in relazione ai quali sono in corso indagini dell'autorità giudiziaria ordinaria, hanno introdotto ed affisso all'interno della Curva Sud dello Stadio Olimpico di Roma diversi adesivi, riportanti l'effige della nota bambina ebrea Anna Frank, indossante una maglietta dell'AS Roma Spa, dal chiaro intento antisemita, costituente comportamento discriminatorio. La loro affissione nei luoghi appena specificati è stata qualificata dagli Organi di Pubblica Sicurezza come un episodio dal "valore simbolico e chiaramente antisemita dei predetti adesivi, offensivi per il tenore e l'incitazione all'odio razziale, richiamando l'attenzione dei media suscitando vive proteste della comunità ebraica" (comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. della Digos della Questura di Roma del 24.10.2017.

Le memorie difensive

La Società SS Lazio Spa non presentava alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna udienza, la Procura Federale, dopo aver insistito nell'accoglimento del deferimento, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- 2 (due) giornate a porte chiuse dell'impianto sportivo Stadio Olimpico oltre all'ammenda di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) nei confronti della SS Lazio Spa.

La difesa della SS Lazio Spa, in persona dell'Avv. Gian Michele Gentile, nel riportarsi a quanto già argomentato nella difesa presentata a seguito della comunicazione di conclusione indagini, ha chiesto il proscioglimento della Società sostenendo in sintesi:

- che la Società aveva attivato tutte le attività di controllo di propria competenza;